

# REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

## Premessa

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale;

Nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'Istituto I.P.S.S.A.R. U. Tognazzi di Velletri intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti);
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di discolarizzazione.

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione. Tale deliberazione è obbligatoria. Non è ammessa la frequenza di un Uditore Esterno proveniente dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.). Al momento dell'ammissione, allo studente Uditore Esterno, viene fornito un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (Terremoto, incendio, etc.).

### Art. 2

All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto e del Regolamento Studente Uditore.

## **CONDIZIONI E REQUISITI**

### **Art. 3**

Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il parere della Commissione formazione classi e orientamento, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

### **Art. 4**

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che lo stesso intende seguire.

L'uditore è obbligato a dotarsi di una personale polizza assicurativa per infortuni e consegnare una copia in segreteria, ufficio didattica.

### **Art. 5**

Allo studente uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche, viaggi d'istruzione in P.C.T.O. (cx attività di alternanza scuola/lavoro).

## **ADEMPIMENTI**

### **Art. 6**

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; a sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola.

### **Art 7**

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. Può esservi ammesso anche l'alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato. Per essere ammesso, l'uditore o i tutori fanno domanda su un modello prestampato della scuola. Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il parere della Commissione classi e orientamento, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni *altro* elemento che possa ostare all'accettazione della stessa,

dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente ed il suo nome e il suo cognome vengono trascritti sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)". L'uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente ad esperire domanda per ammissione agli esami di idoneità o preliminari o di Stato.

## **Obblighi**

### **Art.8**

L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi con il DS.

### **Art. 9**

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

### **Art 10**

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

### **Art. 11**

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio — cd 150 ore — per gli studenti lavoratori.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni o secondo la data stabilita dal Consiglio di Classe.

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.97 del 15/03/2022